

DELIBERAZIONE 27 SETTEMBRE 2018

481/2018/R/GAS

MONITORAGGIO DEL MERCATO ALL'INGROSSO DEL GAS NATURALE – APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL GESTORE DEI MERCATI ENERGETICI S.P.A. E SNAM RETE GAS S.P.A.

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1035^a riunione del 27 settembre 2018

VISTI:

- la Direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- il Regolamento CE 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il Regolamento (UE) 1227/2011 della Commissione, del 25 ottobre 2011 (di seguito: REMIT);
- il Regolamento (UE) 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 1348/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014, relativo alla segnalazione dei dati in applicazione dell'articolo 8, paragrafi 2 e 6, del regolamento REMIT;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 30 ottobre 2014, n. 161;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 17 luglio 2002, 137/02, come successivamente modificata ed integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2005, 119/05, come da ultimo modificata (di seguito: deliberazione 119/05);
- la deliberazione dell'Autorità 5 maggio 2017, 308/2017/R/GAS (di seguito: deliberazione 308/2017/R/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2017, 660/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 660/2017/R/GAS) e il relativo recante "Testo integrato in materia di adozione di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto" (TIRG);
- la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2018, 247/2018/R/GAS (di seguito: deliberazione 247/2018/R/GAS);

- deliberazione dell’Autorità 1 giugno 2018, 308/2018/R/GAS (di seguito: deliberazione 308/2018/R/GAS);
- la determina del Direttore della Direzione Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale (di seguito: Direttore DMEA) 20 settembre 2018, 4/DMEA/18 (di seguito: determinazione 4/DMEA/18);
- la determina del Direttore DMEA 21 settembre 2018, 5/DMEA/18 (di seguito: determinazione 5/DMEA/18);
- la comunicazione del 21 settembre 2018 del Gestore dei mercati energetici S.p.a. (di seguito: GME), prot. Autorità 26437 del 24 settembre 2018 e la comunicazione del 21 settembre 2018 di Snam Rete Gas S.p.a. (di seguito: Snam Rete Gas), prot. Autorità 26439 del 24 settembre 2018 (di seguito: comunicazioni del 21 settembre 2018).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 308/2017/R/GAS, l’Autorità ha definito disposizioni volte a rafforzare le proprie funzioni in materia monitoraggio del mercato all’ingrosso del gas naturale;
- la medesima deliberazione prevede, tra l’altro, la centralizzazione in capo all’impresa maggiore di trasporto della raccolta dei dati fondamentali relativi al gas naturale e più in generale dei dati relativi all’accesso ai servizi infrastrutturali da parte degli utenti e al loro utilizzo già oggetto degli obblighi informativi a favore dell’Autorità ai sensi delle deliberazioni 137/02, 119/05 e 660/2017/R/GAS, nonché l’organizzazione dei medesimi dati nell’ambito di un apposito database (di seguito: database dei dati fondamentali) accessibile all’Autorità e al GME, che la deliberazione 308/2017/R/GAS individua come soggetto preposto al monitoraggio dell’assetto competitivo del mercato all’ingrosso del gas naturale;
- il comma 3.7 della deliberazione 308/2017/R/GAS prevede che le modalità di organizzazione del database dei dati fondamentali, di raccolta, di trasmissione dei dati, nonché le modalità di accesso da parte del GME e dell’Autorità sono disciplinate nel manuale del database dei dati fondamentali, approvato con determina del Direttore DMEA, previa proposta dell’impresa maggiore di trasporto;
- il comma 5.3, lettera b), della deliberazione 308/2017/R/GAS prevede che l’accesso del GME al database dei dati fondamentali avvenga secondo modalità definite con un’apposita Convenzione; e il successivo comma 5.4, prevede che lo schema di convenzione di cui al precedente alinea sia trasmesso per l’approvazione all’Autorità;
- con la determinazione 12/DMEA/17, il Direttore DMEA ha approvato il manuale del database dei dati fondamentali ed ha previsto, entro l’1 giugno 2018, l’avvio del medesimo database limitatamente ai dati di competenza dell’impresa maggiore di trasporto, e fissato all’1 ottobre 2018 il termine ultimo per la sua operatività a regime;

- con la deliberazione 247/2018/R/GAS l’Autorità ha approvato la proposta di Convenzione di cui al comma 5.3, lettera b), della deliberazione 308/2017/R/GAS.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 660/2017/R/GAS, l’Autorità ha riformato, a partire dall’1 ottobre 2018, le disposizioni relative alle modalità di allocazione della capacità di rigassificazione mediante l’introduzione di meccanismi di mercato basati su procedure ad asta;
- l’articolo 5, comma 5.11, del TIRG prevede che, per la gestione delle procedure di conferimento della capacità di rigassificazione, le imprese di rigassificazione possono accedere ai servizi offerti dal GME e, nella fattispecie, alla piattaforma informatica per la gestione delle procedure di assegnazione (di seguito: PAR);
- con deliberazione 308/2018/R/GAS, l’Autorità ha integrato l’articolo 5, comma 5.11, del TIRG, prevedendo che le imprese di rigassificazione che si avvalgono della PAR, possono altresì avvalersi del medesimo GME per l’assolvimento dell’obbligo di trasmissione all’impresa maggiore di trasporto dei dati e delle informazioni relative alle procedure di conferimento nella disponibilità del GME stesso, ai fini della loro raccolta nel database dei dati fondamentali, in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 6, della deliberazione 308/2017/R/GAS.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- nell’ambito dei servizi offerti dal GME alle imprese di rigassificazione può trovare efficiente esecuzione la trasmissione all’impresa maggiore di trasporto di dati identificati al punto 15 dell’Allegato A, relativi alle medesime imprese di rigassificazione:
 - ulteriori rispetto all’ambito di applicazione dell’articolo 5, comma 5.11, del TIRG;
 - pregressi, con riferimento al periodo decorrente dall’1 ottobre 2016;
- le modalità di trasmissione all’impresa maggiore di trasporto da parte di GME dei dati di cui al punto precedente, nonché di quanto relativo all’articolo 5, comma 5.11, del TIRG, dovranno essere disciplinate nell’ambito della convenzione di cui all’articolo 5, comma 5.3, della delibera 308/2017/R/GAS.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la determinazione 4/DMEA/2018:
 - è stato aggiornato, ai sensi dell’articolo 3, comma 3.4, della deliberazione 308/2017/R/GAS l’Allegato A alla medesima deliberazione, per tenere conto, tra l’altro delle nuove modalità di allocazione delle capacità di rigassificazione, nonché delle nuove possibili modalità di comunicazione dei dati da parte delle imprese di rigassificazione, operative a partire dall’1 ottobre 2018;

- si è precisato che i dati di competenza delle imprese di rigassificazione di cui al punto 15 dell'Allegato A della deliberazione 308/2017/R/GAS, possano essere trasmessi all'impresa maggiore di trasporto attraverso i servizi offerti dal GME, secondo modalità definite nella convenzione di cui all'articolo 5, comma 5.3, della delibera 308/2017/R/GAS;
- con la determinazione 5/DMEA/2018, è stato conseguentemente aggiornato il manuale del database dei dati fondamentali ai sensi del comma 3.7 della deliberazione 308/2017/R/GAS;
- con le comunicazioni 21 settembre 2018, il GME e Snam Rete Gas hanno trasmesso, all'Autorità, lo schema di Convenzione aggiornato per tenere conto di quanto sopra esposto.

RITENUTO CHE:

- lo schema di Convenzione aggiornato, come definito dalle parti e trasmesso dal GME e da Snam Rete Gas all'Autorità con le comunicazioni 21 settembre 2018, sia coerente con le disposizioni della deliberazione 308/2017/R/GAS e del relativo Allegato A recentemente aggiornato;
- sia necessario ed urgente approvare il predetto schema di Convenzione al fine di garantire il corretto flusso dei dati di monitoraggio

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi l'articolo 5, comma 4, della deliberazione 308/2017/R/GAS, lo schema di convenzione tra il GME e Snam Rete Gas come trasmesso con le comunicazioni 21 settembre 2018;
2. di trasmettere il presente provvedimento al GME ed a Snam Rete Gas;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

27 settembre 2018

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini